



FONDAZIONE

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

Perugia, 10 giugno 2005

Ai Signori Presidenti degli Ordini dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri

Ai Signori Presidenti degli Ordini dei
Farmacisti

Ai Signori Presidenti degli Ordini dei
Medici Veterinari

Ai Signori Presidenti delle Commissioni
per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri

LORO SEDI

Protocollo Generale 2005
ONAOSI
PRESIDENZA
2341/u
10/06/2005

OGGETTO: RIDUZIONE QUOTE CONTRIBUZIONE ONAOSI

Gentile Presidente,

come preannunciato dal Presidente Dr. Aristide Paci nei giorni scorsi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno approvato la delibera n° 13 del 2005 con cui il Consiglio di Amministrazione ONAOSI stabiliva la riduzione delle quote di contribuzione obbligatoria a decorrere dal 1-1-2005 per i contribuenti sanitari a basso reddito (neo iscritti agli ordini, disoccupati, specializzandi, invalidi a basso reddito) nonché l'esonero totale, per i sanitari con più di 67 anni di età che hanno contribuito per almeno 30 anni all'ONAOSI.

Nel rispetto delle esigenze di bilancio e a seguito di nuovi e più approfonditi studi attuariali si è voluto venire incontro alle richieste da più parti avanzate di tener conto del disagio economico che purtroppo affligge parte delle nostre categorie procedendo ad una diminuzione significativa delle quote, pur permettendo e garantendo una copertura assicurativa (assistenziale e previdenziale) equa, solidale, sostenibile e certamente conveniente per tutti a fronte di una contribuzione davvero limitata.

Ritengo opportuno e utile per una maggiore chiarezza espositiva allegare un "COMUNICATO - ONAOSI" in cui viene esplicitato in modo semplificato quanto contenuto nella delibera in oggetto.

Distinti saluti.

Dr. UMBERTO ROSSA
Consigliere di Amministrazione ONAOSI
Delegato alla Comunicazione

COMUNICATO - ONAOSI

QUOTE CONTRIBUZIONE ONAOSI 2005 - 2010

Approvata delibera riduzione quote

In data **27 maggio 2005** i Ministeri vigilanti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, **hanno approvato in via definitiva**, così come previsto dall'art. 3 comma 2 del D.lg.vo 30/6/1994 n° 509, la **delibera del CdA n° 13 del 20/3/2005** che fissa per il periodo 2005 - 2010 le quote contributive così come dallo schema sotto riportato. In via preliminare gli stessi Ministeri hanno approvato il bilancio tecnico attuariale all' 1/1/2005. Gli schemi sotto riportati riepilogano per mese e per anno gli importi:

contributo **annuale** :

- € **12,00** per i contribuenti con meno di 5 (cinque) anni complessivi di iscrizione al rispettivo ordine professionale
- € **12,00** per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale frequentino un corso di prima specializzazione in discipline sanitarie
- € **12,00** per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, abbiano un reddito imponibile complessivo annuo inferiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00)
- € **36,00** per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € **120,00** per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € **72,00** per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € **120,00** per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € **12,00** per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni, o, in alternativa, un contributo una tantum di € 60,00 (sessanta/00), salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all'Onaosi per 30 (trenta) anni, nel qual caso sono esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo *status*

ciò equivale ad una contribuzione **mensile** di:

- € **1,00** (uno/00) al mese per i contribuenti con meno di 5 (cinque) anni complessivi di iscrizione al rispettivo ordine professionale

- € 1,00 (uno/00) al mese per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale frequentino un corso di prima specializzazione in discipline sanitarie
- € 1,00 (uno/00) al mese per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, abbiano un reddito imponibile complessivo annuo inferiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00)
- € 3,00 (tre/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € 10,00 (dieci/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € 6,00 (sei/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € 10,00 (dieci/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
- € 1,00 (uno/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni, o, in alternativa, un contributo una tantum di € 60,00 (sessanta/00), salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all'Onaosi per 30 (trenta) anni, nel qual caso sono esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo *status*

I suddetti importi saranno automaticamente rivalutati, in ragione d'anno (e a partire dal 2006), nella misura dell'indice annuale FOI (fonte ISTAT), ai soli fini dell'adeguamento all'inflazione.

Gli importi hanno valore annuale e non sono frazionabili e hanno valore a partire dall'anno 2005.

Come preannunciato nell'ottobre del 2004, l'Ufficio di Presidenza della Fondazione ONAOSI ha elaborato una proposta che è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione, e da questo approvata all'unanimità in data 13 novembre 2004, relativa all'introduzione di una soglia di reddito che potesse venire incontro ai sanitari con una quota contributiva estremamente ridotta:

- agli specializzandi (soprattutto medici) che sono obbligati a non esercitare alcuna attività lavorativa oltre la frequenza della scuola stessa
- ai giovani neo iscritti agli ordini che, a causa della difficile situazione economica, si trovano in oggettive difficoltà per formare un reddito
- al disagio economico di alcuni sanitari, indipendentemente dall'età anagrafica
- a coloro che si trovino in situazioni di invalidità fisica o psichica, indipendentemente dall'età anagrafica, tali da avere ridotte capacità lavorative al fine di conseguire un reddito oltre un certo valore.

Dr. UMBERTO ROSSA
 Consigliere di Amministrazione ONAOSI
 Delegato alla Comunicazione